



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPrensIVO n° 1 di IMOLA
Via San Vitale, 43 - 40026 Imola (BO) Tel. 0542 76147
Codice Ministeriale BOIC88500P – Codice Fiscale 90053140373
Codice Unico IPA fatturazione: UFTMFC
PEO: boic88500p@istruzione.it – PEC: boic88500p@pec.istruzione.it
SITO WEB: <https://ic1imola.edu.it/>



Al Personale Scolastico
Al Personale Esterno
Genitori/Tutori – Educatori -Operatori della mensa scolastica, Operai, Fornitori
Al DSGA
Sito web

Circolare

Oggetto: Avvio anno scolastico 2021/22 – ULTERIORI disposizioni specifiche anti-covid-19 per il PERSONALE SCOLASTICO ed ESTERNO – Certificazione verde COVID-19 e pubblicazione Circolare Ministeriale n- 35309 del 4 agosto 2021 per Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-covid-19 – DL 122 del 10/09/21

Nell'attuale contesto di emergenza epidemiologica da COVID-19 e **in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legge 10 settembre 2021, n.122**, che integrano il **Decreto Legge del 6 agosto 2021, n.111**, si comunica che, **con decorrenza immediata, il Personale docente e ATA, gli educatori, gli operatori della mensa scolastica, gli operai, i fornitori, i genitori/tutori e chiunque abbia accesso ai vari plessi dell'Istituto per motivazioni pertinenti sono tenuti al rispetto delle prescrizioni ivi contenute**, di seguito riportate:

“...Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti...”.

“...I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2...”

“...La misura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute...” (prot. N° 35309 del 04/08/2021).

Tali disposizioni integrano e aggiornano il Disciplinare tecnico di Istituto.

Di seguito si ribadiscono le disposizioni già trasmesse al Personale scolastico con precedente circolare:

- ❖ **Tutto il personale scolastico è tenuto a rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19. E' obbligatorio per tutto il personale e per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici adottare precauzione igieniche ed utilizzare la mascherina chirurgica (NON di comunità) o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base del DVR;**
- ❖ **Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine attuale di cessazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19), al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il Personale scolastico deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. n° 52 del**

22/04/2021 (convertito nella Legge 87/2021) e di quanto previsto dall'art. 9-ter del D.L. 111/2021 (le modalità di verifica di tali certificazioni COVID-19 a cura del Dirigente scolastico saranno stabilite con apposita Circolare del M.I.);

❖ La “certificazione verde” costituisce una ulteriore misura di sicurezza ed è rilasciata (DPCM del 17 Giugno 2021) nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

❖ Resta valida, per il Personale scolastico interessato, la possibilità di possedere ed esibire una CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE dalla vaccinazione anti-COVID in alternativa alla certificazione verde sopra menzionata utile a “consentire l'accesso agli edifici destinati alle attività scolastico-educative”, in conformità alle disposizioni impartite con Circolare del Ministero della Salute prot. N° 35309 del 04/08/2021.

❖ Il Personale scolastico in possesso della “certificazione di esenzione” o provvisto di “certificazione verde COVID-19” deve comunque continuare ad osservare le misure di prevenzione sanitarie, nelle modalità specificate (*distanziamento fisico, igienizzazione delle mani, mascherina chirurgica*);

❖ Stabilito l'obbligo per il Personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”, il D.L. 111/2021 prevede per i dirigenti scolastici l'obbligo di verificare il possesso da parte del Personale della suddetta certificazione. A normativa attuale, il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione di tale certificazione da parte del Personale della scuola è qualificato come “assenza ingiustificata” con sospensione delle funzioni proprie del personale ATA e della funzione docente nonché l'impossibilità di rimanere a scuola dopo aver dichiarato di non esserne in possesso. Inoltre, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e al suddetto personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Quest'Ufficio si riserva di comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti e/o integrazioni, qualora dovessero intervenire modifiche sostanziali alle suddette disposizioni.

Si ringrazia per la collaborazione.

Allegato - Decreto Legge 10 settembre 2021, n.122

**Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Angela Rita Iovino**